



~~ORIGINALE~~

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI

INFORMAZIONE PROVVISORIA N° 6

P.U. 23 marzo 2017
Presidente: CANZIO
Relatore: AMORESANO
Estensore: AMORESANO
Ricorrente: D'AMICO Tiziano
N.R.G.: 18100/2016

P.G.: STABILE (Conf.)

Questione controversa:

Se rientra nella nozione di privata dimora, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., il luogo dove si esercita un'attività commerciale o imprenditoriale (nella specie, ristorante).

Soluzione adottata:

Negativa, salvo che il fatto non sia avvenuto all'interno di un'area riservata alla sfera privata della persona offesa.

Rientrano nella nozione di privata dimora di cui all'art. 624-bis cod. pen. esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare.

Riferimenti normativi:

Cod. pen. artt. 624, 624-bis.

Il Presidente

